


Prot. N. 45/19 Reg. Gen. Pen.



IL TRIBUNALE

composto dei Signori Magistrati:

- 1) Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente;
- 2) " " Prof. Venerando Marano, Giudice;
- 3) " " Prof. Carlo Bonzano, Giudice;

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Premessa.

Prima della trattazione delle singole questioni appaiono opportune tre premesse.

1. Nei due processi riuniti sono state molte volte formulate (e riproposte) le medesime questioni, come del resto è logico dato che il processo più recente è sorto a seguito della separazione di alcune posizioni, soggettive ed oggettive, disposta dal Tribunale con l'ordinanza del 6 ottobre 2021, dopo che molte delle questioni preliminari erano già state discusse nelle due udienze precedenti. In questi casi appare quindi opportuna la trattazione

A Con



unitaria senza che sia necessaria una distinzione fra il primo e il secondo processo, poi comunque riuniti.

Le Difese hanno fatto molte volte riferimento ad asserite violazioni 2. della Costituzione italiana e delle Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU). Più specificamente, è stato frequente il richiamo ad (asserite) violazioni dei principi del giusto processo. In proposito si deve però innanzitutto rilevare dal punto di vista formale che nello Stato della Città del Vaticano vige il sistema delle fonti indicato nella Legge sulle fonti del 2008; in questo quadro non possono trovare applicazione né la legge fondamentale di un altro Stato, qual è la Costituzione della Repubblica italiana, né una Convenzione alla quale il Vaticano non ha aderito. Si deve poi aggiungere, dal punto di vista sostanziale, che l'ordinamento vaticano ha recepito questi principi fondamentali con propri provvedimenti legislativi: così, per esempio, l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento è stata ribadita, da ultimo, dall'articolo 26 della legge CCCLI del 16 marzo 2020, mentre i principi del giusto processo e della presunzione di innocenza sono stati sanciti dall'articolo 35 della legge IX dell'11 luglio 2013. È però opportuno precisare che l'attuazione, in concreto, del principio del giusto processo non coincide necessariamente, come invece sembrano spesso ritenere i difensori, con quanto sancito dall'articolo 111 della Costituzione italiana e - conseguentemente - con il sistema congegnato dal codice di procedura penale italiano; l'attuazione di detto canone è invece delineata in modo diverso nei singoli ordinamenti. Basti pensare, per esempio, che l'ordinamento francese segue tuttora un modello tipicamente inquisitorio.



Allo stesso modo, il ricordato articolo 35 della legge IX del 2013 statuisce che «ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgere secondo le norme del presente codice entro un termine ragionevole»; il codice, a sua volta, delinea una fase istruttoria sostanzialmente inquisitoria, cui segue però la fase dibattimentale ispirata al principio dell'oralità e del più ampio contraddittorio fra le parti.

Come osservato dal difensore della parte civile Segreteria di Stato, prof.ssa Severino, il nucleo fondamentale del giusto processo è indicato nell'articolo 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che stabilisce: «ogni individuo ha diritto in posizione di piena uguaglianza ad una equa e pubblica udienza davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta». Molto meno, quindi, di quanto preveda l'ordinamento vaticano.

In proposito si deve ancora aggiungere che l'ordinamento vaticano rispetta pienamente le indicazioni date all'art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo proprio in tema di giusto processo.

È qui opportuno ricordare queste indicazioni:

- 1. «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione [...] della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente».
- 2. «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».
- 3. «Ogni accusato ha più specialmente diritto a:



- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
- c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
- d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.»
- È di tutta evidenza che questi principi sono pienamente rispettati nell'ordinamento penale vaticano. Non rientrano invece in questa previsione altre questioni, che pure sono state indicate dai difensori come condizioni essenziali del giusto processo alla stregua, si ripete, di normative di altri Stati.

Del tutto irrilevanti restano pertanto, si ribadisce, le eccezioni delle Difese fondate sulla asserita violazione dei principi del giusto processo individuati mediante il richiamo di singole e specifiche disposizioni della Costituzione italiana (se non addirittura del codice di rito italiano) e della CEDU.

3. Allo stesso modo, del tutto ingiustificate e fuori luogo sono le definizioni di "processo speciale" e "tribunale speciale" usate da qualche difensore nel corso dell'udienza del 27 luglio 2021, come pure le

pure le



affermazioni sull'asserita mancanza di indipendenza dei Giudici vaticani contenute nelle memorie di alcuni difensori, spesso fondate su una inammissibile interpretazione della normativa delle convenzioni internazionali e della Costituzione italiana e su una lettura parziale ed erronea di quella vaticana, ma che non prende in considerazione una serie di norme e principi fra cui, ad esempio, l'art. 2 dell'ordinamento giudiziario, approvato con Legge nr. CCCLI del 16 marzo 2020, che testualmente dispone:

«Nell'esercizio delle loro funzioni, essi [i magistrati, n.d.r.] sono soggetti soltanto alla legge.

I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge» (commi 1 e 2).

Del resto, l'indipendenza della Magistratura vaticana è stata espressamente riconosciuta, da ultimo, anche dalla Suprema Corte di cassazione italiana e dal Tribunale penale federale elvetico, allorquando si sono espressi sui ricorsi presentati rispettivamente dall'imputato Torzi e dall'imputato Mincione.





Le singole eccezioni

Passando poi all'esame delle singole eccezioni, in gran parte proposte o fatte proprie da tutti i difensori, si deve osservare:

A

Con riferimento alle imputazioni rimaste oggetto del procedimento 45/19 dopo lo stralcio disposto con ordinanza del 5 ottobre 2021

Alla prima udienza del 27 luglio 2021 i difensori di tutti gli imputati hanno sollevato l'eccezione di nullità della richiesta e, conseguentemente, della citazione in giudizio ai sensi dell'articolo 363 in relazione all'articolo 358 comma 1 nr. 3 del codice per il mancato deposito di alcuni atti del procedimento, tra cui in particolare le registrazioni audio video delle dichiarazioni rese dagli imputati, da Perlasca Alberto e da alcuni testimoni, le intercettazioni eseguite nel corso dell'istruttoria e i supporti informatici sequestrati.

Nel corso della stessa udienza, però, i difensori hanno rinunziato all'eccezione sopraindicata, a condizione che gli atti in questione venissero depositati entro un termine congruo così da consentirne la conoscenza e lo studio prima dell'udienza successiva (fissata per il 5 ottobre 2021). Il Tribunale – rilevato che la rinuncia all'eccezione era possibile, trattandosi di una nullità relativa ai sensi dell'articolo 140 del codice – fissava per il deposito delle registrazioni audio video la data del 10 agosto 2021 e per quello degli altri atti la data del 21 settembre 2021.





In data 9 agosto 2021 il Promotore di giustizia depositava una parte degli atti indicati dal Tribunale; per quanto riguarda, invece, le registrazioni audio video e le intercettazioni prospettava la tesi che al deposito sarebbero state di ostacolo le esigenze di riservatezza ed altre ragioni che venivano indicate in una Nota diretta a questo Tribunale nella data sopra indicata; chiedeva, quindi, una revoca o quantomeno una modifica dell'ordinanza adottata dal Collegio il 27 luglio 2021.

Sentiti i difensori, che insistevano per il deposito anche di quegli atti, il Tribunale provvedeva all'udienza del 6 ottobre 2021 con ordinanza, cui si rinvia per un esame dettagliato delle varie questioni, con la quale rigettava la richiesta di rinvio o di modifica del proprio precedente provvedimento e disponeva che il Promotore di giustizia effettuasse il deposito di tutti gli atti già indicati entro il termine del 3 novembre 2021.

In tale data, il Promotore di giustizia provvedeva al deposito di tutti gli atti indicati dal Tribunale (registrazioni audio-video e intercettazioni); una parte di tali atti veniva però omissata mediante gli opportuni interventi tecnici sui supporti informatici, come specificamente illustrato in due relazioni tecniche allegate alla nota dell'Ufficio del Promotore.

Con la stessa nota veniva specificato che l'apposizione degli *omissis* aveva avuto luogo «relativamente ai brani di dichiarazioni non pertinenti alle indagini di cui al proc. 45/19 R.G.P. e sottoposti all'esigenza di segretezza investigativa delle attività tuttora in corso» nell'ambito di altri procedimenti che venivano specificamente indicati (vedi relazione del Corpo della Gendarmeria allegata alla citata nota del 3 novembre 2021).

Queste ragioni (estraneità delle parti omissate all'imputazione oggetto del presente procedimento e conseguente sussistenza di esigenze di segreto

de



investigativo) venivano confermate quali *ratio* giustificatrice dell'apposizione degli *omissis* dal Promotore di giustizia anche all'udienza del 17 novembre 2021.

Nel corso di detta udienza – e anche con alcune memorie scritte, poi riprese anche alle udienze successive – i difensori degli imputati sostenevano che il mancato deposito integrale degli atti in questione sarebbe illegittimo e, quindi, tale da non soddisfare la condizione cui era stata subordinata la rinuncia all'eccezione di nullità ex art. 363 c.p.p. in relazione all'art. 358 c.p.p. della richiesta e della citazione a giudizio, eccezione che veniva espressamente riproposta.

Per valutare la fondatezza della tesi difensiva in ordine al venir meno della rinuncia formulata all'udienza del 27 luglio 2021 occorre quindi verificare se l'apposizione di *omissis* da parte del Promotore di giustizia sia illegittima, come sostengono le Difese, o sia invece rispettosa delle norme vigenti.

A sostegno della loro tesi, i difensori hanno affermato categoricamente che "non è consentita dal codice di rito l'apposizione di "omissis" (così, testualmente, fra le altre le note di udienza dell'avv. Panella, pag. 5).

Questa affermazione è certamente corretta se riferita ad atti e documenti già depositati in cancelleria che quindi – come già ricordato nella precedente ordinanza di questo Tribunale – il difensore «ha facoltà di esaminare ed estrarne copia» (art. 358 c.p.p.).

Nel caso di specie, però, la situazione di fatto è ben diversa. Il Promotore di giustizia, infatti, ha provveduto all'apposizione di *omissis* su atti e documenti non ancora depositati in cancelleria e che erano quindi ancora nella sua esclusiva disponibilità (e responsabilità). Non c'è dubbio, allora che il Promotore di giustizia abbia pienamente il potere di separare, anche



mediante l'apposizione di *omissis*, quegli atti e documenti che, in tutto o in parte, siano estranei all'oggetto per cui viene richiesta la citazione a giudizio, tanto più se sussistono esigenze di segreto investigativo in relazione ad altre indagini, in corso o ancora da iniziare.

Del resto, questo è già avvenuto ripetutamente nel corso delle indagini (di cui il processo 45/19 R.G. sottoposto al giudizio di questo Tribunale costituisce solo una parte), come risulta espressamente dalla Richiesta di citazione a giudizio in data 1º luglio 2021 del Promotore di giustizia. Né in proposito è stata mai – ovviamente sollevata alcuna eccezione, o anche solo obiezione, da alcuna delle parti.

È appena il caso di ricordare che del tutto analogo è da sempre il regime vigente in Italia in virtù dell'art. 130 disp. att. c.p.p. e che anzi è avvertita fortemente nel dibattito pubblico l'esigenza che negli atti processuali a disposizione delle parti non confluiscano notizie e informazioni estranee all'oggetto del procedimento.

Così impostati correttamente i termini della questione è evidente che con il deposito del 3 novembre 2021, cioè entro il termine fissato dal Tribunale, l'Ufficio del Promotore ha completato gli adempimenti di cui all'articolo 358 c.p.p. e che quindi la nullità prevista dall'articolo 363 c.p.p. per la violazione di tali adempimenti non opera per l'acquiescenza o, meglio, per l'espressa rinuncia formulata dalle parti all'udienza del 27 luglio 2021 e subordinata a una condizione che si è compiutamente verificata.

Per completezza, si aggiunge che da quanto finora detto emerge chiaramente anche l'infondatezza di altri argomenti prospettati dei difensori, e cioè il fatto che il Tribunale nell'ordinanza del 6 ottobre 2021 aveva rilevato che gli interrogatori resi alla presenza del difensore «per loro natura non sono

State of the state



sottoposti a segreto» e che il Tribunale aveva con lo stesso provvedimento ordinato di depositare tutti gli atti del procedimento.

Le indicazioni del Collegio, infatti, si riferiscono, appunto, agli atti del procedimento che devono essere depositati ai sensi dell'articolo 358 c.p.p., ma non incidono, né potrebbero farlo, sul potere del Promotore di giustizia di separare, in tutto o in parte, gli atti e documenti estranei all'imputazione oggetto del procedimento.

Valutazione questa, sull'estraneità alle imputazioni, che resta nella responsabilità non sindacabile del Promotore di giustizia. Né, ai fini che qui interessano, rileva che all'udienza del 27 luglio 2021 il rappresentante dell'Ufficio del Promotore avesse detto che non c'erano esigenze investigative che ostacolassero il deposito delle audio-video registrazioni dato che tale affermazione non preclude una diversa, successiva valutazione dello stesso Ufficio.

Da ultimo, la Difesa Tirabassi ha affermato – citando anche una sentenza della Corte di Cassazione italiana (Sez. VI, del 2 maggio 1989 nr. 2120), riferibile peraltro ad una fattispecie molto particolare – che il codice di rito previgente in Italia, definito «assai simile sotto questo profilo a quello vaticano», non avrebbe consentito il deposito in vista del dibattimento di atti recanti omissis.

Questa affermazione – comunque non decisiva perché riferita ad altro ordinamento giuridico – non è condivisibile sotto un duplice profilo: da un lato, non è corretto affermare che il sistema del codice Rocco fosse "assai simile" a quello vaticano, dato che il codice Finocchiaro-Aprile, recepito dallo Stato vaticano e significativamente modificato, come già si è visto, dalla normativa più recente, ha caratteristiche liberali ben lontane da quelle

De la companya della companya della companya de la companya della companya della

(In)



del codice Rocco; dall'altro lato, non è vero che prima del 1989 non fosse possibile depositare in dibattimento atti recanti *omissis*: basti pensare a tutti i grandi processi di criminalità organizzata, a cominciare dal maxiprocesso di Palermo, in cui le dichiarazioni dei "collaboratori di giustizia" erano omissate per tutelare le esigenze investigative sui fatti che non costituivano oggetto delle imputazioni.

Considerazioni del tutto analoghe devono essere fatte per le intercettazioni anch'esse depositate con *omissis* entro il termine fissato del 3 novembre 2021.

Le stesse considerazioni devono essere fatte altresì per i supporti informatici, anch'essi depositati solo in misura parziale rispetto a quelli che erano stati sequestrati nel corso del procedimento. Anche in questo caso, infatti, il Promotore di giustizia ha provveduto prima del deposito – e quindi mentre gli atti erano nella sua piena ed esclusiva disponibilità e responsabilità – a distinguere tra i supporti sequestrati quelli concernenti gli imputati e le imputazioni oggetto del procedimento da quelli ad essi estranei e ha pertanto provveduto al deposito solo di quelli rientranti nella prima categoria.

Resta naturalmente nella competenza dell'Ufficio del Promotore la valutazione della possibilità di restituire agli aventi diritto i supporti tuttora in sequestro e non depositati nel procedimento pendente avanti questo Tribunale. Nell'occasione il Promotore di giustizia potrà tenere conto anche di eventuali esigenze di tutela della riservatezza, mentre nessuna competenza ha il Tribunale a decidere sulle cose sequestrate, ma non depositate, in questo procedimento. In tal senso, si invitano i difensori a voler formalizzare compiutamente ogni istanza di revoca totale o parziale dei sequestri in essere

O

(h)



sulle res che siano nell'effettiva disponibilità di questo Tribunale in quanto oggetto del presente procedimento.

B

Con riferimento alle imputazioni oggetto del procedimento originariamente iscritto al nr. 45/20 R.G.P. (poi riunito a quello nr. 45/19 R.G.R.P.)

L'eccezione di nullità della richiesta di citazione a giudizio e del conseguente decreto di citazione è stata formulata, alla prima udienza tenutasi il 18 febbraio 2022, dai difensori degli imputati la cui posizione era stata stralciata dal procedimento 45/19 R.G.P. a seguito della declaratoria di nullità della richiesta e della citazione a giudizio, con conseguente restituzione degli atti al Promotore di giustizia, che aveva formulato una nuova richiesta di citazione in data 25 gennaio nell'ambito di un nuovo procedimento nr. 45/20 R.G.P., che alla predetta udienza è stato riunito a quello 45/19 R.G.P.

Per queste posizioni i difensori hanno riproposto il tema (non del ritardo, ma) della incompletezza del deposito degli atti omissati, delle intercettazioni omissate e dei supporti informatici.

Anche in questo caso, l'eccezione deve essere rigettata perché il Promotore di giustizia ha esercitato, nella sua responsabilità, una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento, come si è visto in precedenza.

12 Up on



 $\underline{\mathbf{C}}$

Con riferimento alle imputazioni dei due procedimenti riuniti con il nr. 45/19 r.g.p.

1. Del tutto irrilevanti sono poi, sotto il profilo che qui interessa della ipotizzata nullità del decreto di citazione a giudizio ex articolo 363 C.P.P., alcune circostanze di fatto evidenziate dai difensori (e in particolare nelle Note di udienza delle Difese Crasso e Becciu).

Ci si riferisce alla asserita incompletezza o insufficienza, rispetto alle registrazioni, dei verbali cartacei e alle discrasie fra gli orari indicati in detti verbali, che peraltro non riportano alcun *omissis*, e quelli risultanti dalle registrazioni. È infatti evidente, e rientra nella comune esperienza, che il verbale redatto in forma sintetica, peraltro l'unico previsto dal codice vigente, sia meno completo della registrazione, la cui acquisizione servirà appunto a una migliore conoscenza di tutte le dichiarazioni rese.

Allo stesso modo, le discrasie tra gli orari si possono spiegare con una scarsa precisione, anch'essa non infrequente, come è ben noto, nella redazione dei verbali sintetici.

E questo a prescindere, da un lato, dal fatto che agli interrogatori degli imputati siano sempre stati presenti difensori che non risulta abbiano mai eccepito alcunché in merito alla completezza e correttezza della verbalizzazione in forma sintetica e, dall'altro lato, dalla considerazione che tutte queste (eventuali) irregolarità possono incidere sulla valutazione e al limite sulla nullità dei singoli atti (che sarà vagliata al momento opportuno), ma non coinvolgono certamente la richiesta e la citazione a giudizio.

Infine, va evidenziato che ai fini del giudizio rileveranno innanzitutto le

O



dichiarazioni che gli imputati (se lo vorranno) e i testimoni saranno chiamati a rendere avanti questo Tribunale nel contraddittorio delle parti.

Ferme restando le considerazioni fin qui svolte, decisive ai fini delle valutazioni di questo Tribunale, non appare inutile evidenziare anche un altro aspetto che attiene alla tutela sostanziale del diritto di difesa degli imputati, e in genere di tutte le parti.

Infatti la norma dell'articolo 358 c.p.p., la cui violazione è sanzionata dall'articolo 363 c.p.p., tende a tutelare il diritto delle parti a conoscere tutti gli atti del procedimento posti a base dell'imputazione e ad avere a disposizione un periodo di tempo congruo prima che inizi il dibattimento, così da poter formulare tempestivamente le loro richieste ed eventuali eccezioni.

La tutela di questo diritto è stata una preoccupazione costante del Tribunale fin dalla prima udienza (come risulta dal relativo verbale). Infatti, dopo il completamento del deposito degli atti il 3 novembre 2021, è stato concesso per lo studio di essi tempo fino all'udienza del 28 febbraio 2022, in misura cioè assolutamente congrua e addirittura superiore a quella (due mesi) richiesta dalle difese il 17 novembre 2021.

La stessa preoccupazione ha regolato la tempistica del processo riunito a quello numero 45/19 R.G.P.

2. La Difesa Crasso, cui si sono associati gli altri difensori, ha anche sostenuto che la nullità della richiesta e del decreto di citazione per il mancato deposito di tutti gli atti (secondo quanto già sopra evidenziato) sarebbe assoluta e insanabile perché toccherebbe «l'intervento, l'assistenza

14 (1 A No



e la rappresentanza» dell'imputato (ai sensi dell'articolo 136 del codice di rito).

La tesi difensiva non può essere condivisa. Decisivo in questo senso è quanto disposto dall'articolo 140 che prevede espressamente che «la nullità della richiesta e del decreto di citazione [...] si intende sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa od in altro modo abbia accettato gli effetti dell'atto». Si tratta quindi di una nullità relativa, suscettibile di rinuncia o acquiescenza.

Per altro verso, la previsione dell'art. 136 c.p.p. ha una portata ed un significato ben diverso da quello attribuitole dai difensori.

Assolutamente chiara è sul punto la dottrina del tempo cui risale il codice ancora oggi vigente.

Secondo questa dottrina, infatti, «l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato» attengono non a qualunque violazione del diritto di difesa, violazioni che sono infatti singolarmente previste ed eventualmente sanzionate, ma soltanto alla non regolare costituzione dell'imputato e del difensore, come pure del giudice e del p.m., richiamati nella prima parte dell'articolo 136 (così L. Lucchini, Elementi di procedura penale, Firenze, 1921, pag. 389).

Nello stesso senso anche Mortara, secondo cui il principio generale è che le nullità sono sanabili e «la loro impugnazione soggetta a decadenza [...] a patto che il rapporto processuale penale sia regolarmente costituito, che i rappresentanti di tutti gli interessi siano giuridicamente a loro posto per farli valere [...] perché, senza la presenza giuridica del soggetto che è interessato all'osservanza del precetto, o senza che sia legittimamente costituito il giudice che completa la rappresentanza di ogni interesse, non



esiste acquiescenza e [l'atto nullo, n.d.r.] non può avere efficacia alcuna» (Mortara, Spiegazione pratica del codice di procedura penale, Torino, 1917, pag. 208).

Così, per esempio, è assoluta e non sanabile la nullità prevista dall'articolo 196 c.p.p. in caso di mancata costituzione della difesa dell'imputato; essa rientra nell'ambito delle nullità assolute previste dall'articolo 136 c.p.p. perché queste «riflettono per così dire la costituzionalità del procedimento, hanno cioè tale carattere per cui il legislatore ha ritenuto che, senza quei determinati elementi di cui esse stanno a proteggere l'osservanza, l'istruzione o il giudizio non potessero attuare il loro fine» (Mortara, cit., pag. 358).

Anche il Manzini chiarisce che le nullità di cui all'articolo 136 c.p.p. «sono esclusivamente quelle che riguardano i presupposti fondamentali del rapporto processuale» (Manzini, Istituzioni di diritto processuale penale, Padova, 1917, pag. 157).

La conferma dell'esattezza di questa interpretazione è poi data dall'art. 139 c.p.p. secondo cui è relativa anche la nullità derivante dal compimento, durante l'istruzione, di un atto senza intervento del difensore.

Le questioni relative al parziale e/o ritardato deposito degli atti di cui all'art. 358 c.p.p. non possono quindi farsi rientrare tra quelle per la cui violazione l'art. 136 c.p.p. prevede come sanzione la nullità assoluta.

3. La Difesa del cardinale Becciu ha altresì eccepito la nullità della richiesta e del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato per (asserita) nullità dell'interrogatorio reso dallo stesso il 23 novembre 2021 nell'ambito del procedimento penale 45/20 per violazione dell'articolo 267

16 |




c.p.p., in relazione al fatto che il Promotore di giustizia non aveva ancora depositato «tutti i documenti raccolti durante l'istruzione» (pagina 14, memoria depositata il 18 febbraio 2021).

(us

L'eccezione è infondata. L'interrogatorio è stato reso nel corso dell'istruttoria sommaria, fase cui il procedimento era regredito a seguito della dichiarazione di nullità della richiesta e del decreto di citazione a giudizio, e in tale fase non è previsto dal codice di rito il previo deposito di atti e documenti. La norma di cui all'articolo 267 c.p.p., infatti, si riferisce ad una fase successiva e che fa seguito, peraltro solo nella formale istruzione, alle requisitorie finali del pubblico ministero.

- 4. Il difensore dell'imputato Torzi ha eccepito all'udienza del 18 febbraio 2022 la nullità della richiesta e del decreto di citazione a giudizio per «violazione dei canoni 1717 segg. del codice di diritto canonico». L'eccezione va rigettata perché frutto di un evidente equivoco. Le norme richiamate, infatti, regolano la procedura del diritto penale canonico che non riguarda il procedimento in corso. Esse non possono quindi trovare applicazione nel presente procedimento, regolato dalle norme del codice di procedura penale dello Stato e da quelle successive che lo hanno modificato o integrato.
- 5. La Difesa dell'imputata Marogna ha eccepito la nullità della richiesta e del decreto di citazione a giudizio per il mancato deposito di alcuni articoli di stampa e di altri atti citati nelle informative della polizia giudiziaria o nei provvedimenti del Promotore, che ha però ribadito essere stati depositati tutti gli atti





acquisiti e li ha puntualmente indicati nella Memoria depositata il 14 dicembre 2021. L'eventuale, ma non dimostrata, utilizzazione di atti non acquisiti potrà essere oggetto di valutazione nel corso ulteriore del processo, ma non rileva ai fini della eccezione in esame.

- Alcuni difensori hanno prospettato, sia pur senza porre una questione 6. formale, una eventuale incompatibilità del Presidente del Collegio per avere egli stesso disposto la citazione a giudizio degli imputati a seguito della richiesta del Promotore di giustizia. In proposito, è sufficiente rilevare che nel sistema del codice, come risulta chiaramente dagli artt. 351, 353 e 358 c.p.p., l'emissione del decreto di citazione a giudizio non implica alcuna valutazione della richiesta, così da configurarsi come un atto dovuto e da non potere quindi determinare alcuna incompatibilità né tanto meno, come pure è stato prospettato, una lesione del principio di indipendenza del Giudice.
- Le difese hanno eccepito a più riprese la nullità degli interrogatori resi 7. da monsignor Alberto Perlasca per violazione, tra l'altro, degli articoli 72, 84, 196 e 248 c.p.p.. A prescindere dalla fondatezza o meno dell'assunto difensivo, è chiaro che esso non può incidere sulla nullità della richiesta e del decreto di citazione a giudizio e dovrà essere oggetto di esame al momento dell'interrogatorio del Perlasca.

Analoga considerazione va fatta per l'eccezione di nullità del verbale dell'esame reso quale testimone da mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como.

All'udienza del 17 novembre 2021 il difensore dell'imputato Crasso Enrico, cui si sono poi associati altri difensori, ha eccepito la nullità della



richiesta e della conseguente citazione a giudizio anche sotto un altro e diverso profilo e cioè il mancato deposito del verbale delle dichiarazioni che sarebbero state rese in qualità di testimone dal Santo Padre al Promotore di giustizia. La prova dell'esistenza di queste dichiarazioni sarebbe data, secondo il difensore, da una frase pronunciata dal Promotore di giustizia, prof. Diddi, nel corso dell'interrogatorio reso in data 29 aprile 2020 da monsignor Alberto Perlasca, con riferimento alla trattativa con Torzi Gianluigi che oggi ha dato luogo all'imputazione di estorsione (capo "U" della originaria citazione a giudizio).

In particolare, al minutaggio 05. 42. 07 della registrazione, secondo la trascrizione operata da un consulente della difesa, il Promotore di giustizia dichiara: «Monsignore, non c'entra niente... Noi prima di fare questo che stiamo facendo, siamo andati dal Santo Padre e gli abbiamo chiesto ciò che è accaduto».

In proposito, però, il Promotore di giustizia ha dichiarato alla stessa udienza che non esiste nessun verbale perché il Santo Padre non è mai stato sentito in qualità di testimone e ha poi spiegato che le sue parole si riferivano a quanto dichiarato poco tempo prima dal Pontefice nel corso di un'intervista di cui gli organi di informazione avevano dato notizia con grande risalto.

È evidente che, non essendoci nessun verbale, non ci poteva essere alcun deposito e, conseguentemente non si può ravvisare alcuna nullità per l'omissione di tale adempimento.

La Difesa, peraltro, ha preso in considerazione anche l'ipotesi dell'assenza di un verbale e ha ritenuto che sussista «una nullità ai sensi del combinato disposto degli articoli 193, 252 e 136 c.p.p. ove non fosse stato redatto alcun verbale delle dichiarazioni rese dal Santo Padre ai Promotori di giustizia e



contestate dai medesimi a Mons. Perlasca nell'interrogatorio del 29 aprile 2020» (pag. 11, Note di udienza cit.).

In proposito, si deve in primo luogo rilevare che non può ravvisarsi nella situazione come prospettata dalla Difesa una violazione delle norme che rientri nella previsione dell'articolo 136 c.p.p. In particolare, l'interrogatorio di Mons. Perlasca del 29 aprile 2020 ha avuto luogo in presenza del difensore di fiducia, mentre la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni rese, in via del tutto ipotetica, quale testimone dal Santo Padre non potrebbe certo integrare una violazione delle disposizioni sanzionata dall'articolo 136 c.p.p. secondo la ricostruzione della norma già effettuata in precedenza.

In punto di fatto, poi, rimane solo un'ipotesi priva di riscontri che il Santo Padre abbia reso dichiarazioni testimoniali non verbalizzate. Da un lato, la frase pronunciata dal Promotore di giustizia, così come riportata, è del tutto generica e si presta a molteplici interpretazioni, tra cui quella indicata dallo stesso prof. Diddi; dall'altro lato, dalla lettura di tutto il brano dell'interrogatorio trascritto dal consulente della difesa, allegato alle Note di udienza citate, risulta chiaramente che il Promotore di giustizia non ha "contestato" a Mons, Perlasca alcuna specifica dichiarazione del Santo Padre e anzi ha più volte precisato che quanto affermato dall'imputato trovava smentita "nelle carte", cioè negli atti processuali già acquisiti fino a quel momento. Deve dunque essere rigettata anche l'eccezione di nullità formulata sotto questo profilo dalla Difesa dell'imputato Crasso, fermo restando anche a questo proposito che Mons. Perlasca, così come gli altri imputati e testimoni, sarà interrogato nel corso del dibattimento nel contraddittorio delle parti.

Da ultimo, è appena il caso di rilevare che quanto alle asserite e non meglio



specificate violazioni della CEDU e della Costituzione italiana valgono i rilievi già sviluppati in premessa.

9. I difensori di tutti gli imputati hanno formulato eccezione di nullità delle Richieste e dei Decreti di citazione a giudizio perché le copie dei supporti informatici sequestrati e di quelli relativi alle intercettazioni non sono state eseguite dal Promotore di giustizia in contraddittorio con le parti (cosiddette copie forensi) e lo stesso è avvenuto per le copie rilasciate dopo il deposito in cancelleria.

In proposito si deve subito rilevare che il codice vigente, che risale – come è noto - al 1913, non prevede in alcun modo, come è ovvio, le 'copie forensi' dei supporti informatici e non è quindi possibile pretendere l'applicazione di una procedura non prevista.

Potrà invece, semmai, essere oggetto di valutazione nel corso del dibattimento l'idoneità delle procedure seguite dal Promotore di giustizia e dal Corpo della Gendarmeria per assicurare la conformità delle copie eseguite rispetto agli originali, che comunque sono agli atti del processo.

Conseguentemente, nessun rilievo può essere accolto neanche in ordine alla consegna da parte della cancelleria ex art. 358 c.p.p. delle copie dei supporti indicati.

- 10. Agli atti del procedimento sono presenti quattro *Rescripta* del Sommo Pontefice e precisamente:
- Il primo, in data 2 luglio 2019, dispone, in riferimento alla prima relazione dello IOR sul finanziamento richiesto dalla Segreteria di Stato, che «per le attività di indagine necessarie, l'ufficio del Promotore

omotore
21

Ly



procede nelle forme del rito sommario fino alla conclusione delle indagini stesse. Con facoltà di adottare direttamente [...] qualunque tipo di provvedimento anche di natura cautelare»;

- il secondo, in data 5 luglio 2019, autorizza l'Ufficio del Promotore a svolgere attività di intercettazione di qualsiasi tipo di comunicazione, anche elettronica;
- il terzo, in data 9 ottobre 2020, esclude l'opponibilità di vincoli di segretezza al Promotore di giustizia;
- il quarto, in data 13 febbraio 2020, proroga l'efficacia del secondo, datato 5 luglio 2019.

Le difese di alcuni imputati hanno eccepito la nullità degli atti compiuti in forza di tali Rescripta e addirittura dell'intero procedimento perché essi sarebbero in contrasto con il principio del giusto processo e, più in generale, con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali, sotto lo specifico profilo che queste prevedono, nella materia penale, il principio della riserva di legge e quello di legalità.

Le eccezioni non sono fondate.

In via preliminare, ancora una volta, si deve rilevare che non possono trovare applicazione né la Costituzione italiana né le Convenzioni internazionali, come quella Europea sui diritti dell'uomo, cui lo Stato della Città del Vaticano non ha aderito.

Nel merito, si deve invece considerare che nell'ordinamento giuridico vaticano, che come è noto riconosce "nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo" (art. 1 Legge sulle fonti del 2008), il Rescriptum ex audientia Santissimi, in forza dell'Autorità da cui promana, titolare della Suprema potestas (cfr. can. 331



ss.), e in considerazione del suo possibile contenuto, può anche assumere valore normativo, in modo da realizzare direttamente ed efficacemente le istanze di giustizia sostanziale che sollecitano l'emanazione dell'atto (e ne costituiscono la causa motiva).

È questo il caso dei Rescripta presenti, e operanti, in questo procedimento, in cui l'intervento della Suprema Autorità, detentrice (anche) del potere legislativo, ha disposto direttamente la disciplina normativa da applicare, di guisa che non si può configurare alcuna violazione dei principi di legalità e della riserva di legge. Peraltro, trattandosi di leggi processuali, è naturale che si applichi il principio 'tempus regit actum', mentre non rientra tra i requisiti formali dei Rescripta ex audientia Santissimi né la conoscibilità della 'richiesta' che ad essi ha dato luogo e che potrebbe essere anche solo verbale, né la loro pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis o secondo altra forma di pubblicità.

È quindi inutile indugiare ad analizzare quale effetto potrebbe avere sull'intero procedimento la denunziata, ma in realtà inesistente, nullità di alcuni atti posti in essere dal Promotore di giustizia in virtù delle facoltà attribuitegli dai Rescripta, tra i quali, per esempio, l'interrogatorio degli imputati senza l'intervento del giudice istruttore o l'emissione del mandato di cattura da parte dello stesso Promotore di giustizia, in relazione al quale è stato quindi denunziata a torto, come già evidenziato in precedenza, dal difensore dell'imputato Torzi una violazione dei principi del giusto processo. A questo proposito, peraltro, si può anche ricordare che il codice di procedura penale vigente in Italia fino al 1989 prevedeva anch'esso la possibilità, della cui legittimità costituzionale non si è mai dubitato, dell'emissione dell'ordine di cattura da parte del pubblico ministero.







Altra e diversa questione è stata proposta, sempre in relazione ai *Rescripta*, dai difensori del cardinale Becciu, i quali hanno eccepito che essi hanno riferimento solo alle indagini relative all'acquisto dell'immobile di Londra e all'operato della Segreteria di Stato, nonché alle altre vicende ad essi strettamente collegate (e quindi, in buona sostanza, solo al procedimento originariamente iscritto al numero 45/19 R.G.P.). I *Rescripta* non avrebbero quindi efficacía per i reati di cui alle lettere *hh*) e *jj*) della rubrica originaria relative, il primo, all'appropriazione di denaro erogato dalla Segreteria di Stato a Cecilia Marogna, e, il secondo, all'appropriazione di denaro, anch'esso almeno in parte erogato dalla Segreteria di Stato, a favore dei familiari del cardinale Becciu che vivono e operano in Sardegna.

Se tale assunto fosse corretto ne discenderebbe la nullità della richiesta della citazione a giudizio perché gli interrogatori hanno avuto luogo senza l'intervento del giudice istruttore.

La tesi difensiva non può però essere condivisa perché le dette imputazioni sono connesse soggettivamente alle altre ascritte al cardinale Becciu, alle quali senza alcun dubbio si applicano i *Rescripta*.

Si deve inoltre osservare che, anche se i procedimenti sono stati riuniti solo in un momento successivo, anche queste imputazioni *sub* hh) e *sub* jj) attengono - quanto all'oggetto - all'operato (criminoso, secondo l'impostazione accusatoria) nell'espletamento di attività finanziaria da parte di esponenti e dipendenti della Segreteria di Stato in danno dello stesso Ente. Si tratta quindi esattamente della materia cui fanno riferimento tutti i *Rescripta* a cominciare dal primo del 2 luglio 2019 fino all'ultimo del 13 febbraio 2020.

Analoga eccezione è stata proposta dalla Difesa dell'imputato Crasso Enrico



e le società a lui facenti capo in ordine ai reati di Riciclaggio e Truffa di cui alle lettere qq) ed rr) dell'imputazione, e dalla Difesa di mons. Carlino per tutti i reati a lui ascritti sotto il diverso profilo che l'efficacia dei *Rescripta* si sarebbe esaurita con "la conclusione delle indagini" e quindi con la richiesta di citazione a giudizio formulata (anche per queste imputazioni) in data 1 luglio 2021.

Se tale assunto fosse corretto ne discenderebbe la nullità della richiesta della citazione a giudizio perché gli interrogatori hanno avuto luogo senza l'intervento del giudice istruttore ed altresì, per il solo reato di Riciclaggio, per il mancato ricorso alla formale istruzione.

Si deve però osservare in contrario che la richiesta di citazione a giudizio del 1 luglio 2021 e il conseguente decreto di citazione in data 3 luglio 2021 sono stati dichiarati nulli dal Tribunale con l'ordinanza del 5 ottobre 2021, in esito alla quale il procedimento, con la restituzione degli atti al Promotore di giustizia, è tornato nella fase delle indagini tanto è vero che lo stesso Promotore ha compiuto nuovi atti e avrebbe anche potuto assumere determinazioni diverse in ordine all'esercizio dell'azione penale. Conseguentemente anche per questo procedimento, al di là del nuovo numero di registro ad esso assegnato, hanno continuato ad avere efficacia i *Rescripta* sopra citati.

Anche questa eccezione deve dunque essere rigettata.

11. La Difesa dell'imputato Torzi, avv. Guagliardi, cui si sono associati altri difensori, ha formulato un'altra eccezione di nullità della richiesta e del decreto di citazione a giudizio in relazione al fatto che non sono stati depositati, insieme ai verbali di interrogatorio, gli atti in essi citati come

come 25



allegati. In particolare, il difensore ha richiamato in proposito il principio di autosufficienza dei verbali di dichiarazioni, principio che però non trova alcun riscontro nelle norme del codice.

Per altro verso, il Promotore di giustizia ha fatto presente che si tratta di atti e documenti regolarmente depositati, fornendo – all'udienza del 28 febbraio 2022 – analitico e puntuale elenco dei documenti suddetti, nonché copia degli stessi (così fornendo prova definitiva della loro presenza, *ab initio*, agli atti del processo).

L'eccezione difensiva deve quindi essere rigettata.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere per la lamentata mancanza degli allegati ad alcuni atti specificamente indicati alle pagine 8, 9 e 10 (prime 10 righe) della nota depositata dall'avv. Guagliardi all'udienza del 18 febbraio 2022.

Lo stesso difensore e, per motivi simili, altri difensori hanno poi formulato una ulteriore eccezione di nullità della richiesta e del decreto di citazione perché basati su atti (corrispondenza informatica e dati digitali) acquisiti in assenza di una specifica norma di legge e con inosservanza delle forme previste dall'articolo 238 c.p.p..

In proposito si deve in primo luogo rilevare che l'eventuale nullità di atti citati nella motivazione della richiesta di citazione a giudizio non determina affatto la nullità della richiesta stessa e del successivo decreto, che del resto non prevedono la motivazione come elemento essenziale (art. 142 c.p.p.).

Premesso quanto sopra, che di per sé solo determina il rigetto dell'eccezione, si può osservare ancora che i supporti informatici in questione sono stati spontaneamente consegnati dall'imputato Torzi e che peraltro la loro acquisizione era comunque consentita, come la stessa difesa Torzi rileva, in



forza del Rescriptum del 5 luglio 2019 in correlazione con l'articolo 238 c.p.p.

Quanto all'estrazione e acquisizione dei dati, le Difese eccepiscono che essi siano stati effettuati dalla polizia giudiziaria e non dal Promotore di giustizia, mentre invece il citato art. 238 c.p.p. prevede che «l'apertura della corrispondenza non può essere operata che dal giudice» (e dal Promotore di giustizia nel caso in esame, dato che si procede con istruzione sommaria). In proposito si deve rilevare che in assenza di una previsione normativa specifica non si può estendere la previsione sulla modalità di "apertura della corrispondenza" all'estrazione di dati informatici che richiede anche conoscenze tecniche che non necessariamente sono in possesso del Giudice o del Promotore di giustizia.

In ogni caso, elemento decisivo che osta all'accoglimento delle tesi difensive è il fatto che il codice non prevede alcuna sanzione per la mancata osservanza di quanto disposto sul punto dal citato articolo 238 c.p.p.

12. Alcune Difese, in particolare quella dell'imputato Tirabassi, hanno eccepito la nullità della richiesta e del decreto di citazione «per il mancato deposito dei documenti dispositivi ed esecutivi asseritamente esecutivi dei reati descritti».

In sostanza si lamenta che non sarebbero stati acquisiti gli atti dispositivi negli originali cartacei e che l'accusa si fonderebbe su quanto riferito dalla polizia giudiziaria o sulle copie informatiche. È evidente però che l'osservazione attiene al valore probatorio di quanto acquisito agli atti (che formerà oggetto di valutazione a suo tempo), e non al mancato deposito di atti già acquisiti che potrebbe determinare la nullità della richiesta e del

27 G



decreto di citazione.

13. Altra eccezione di nullità della Richiesta e del decreto di citazione è stata formulata in ordine all'asserito mancato deposito dei provvedimenti di separazione e riunione di atti e procedimenti.

Il Promotore di giustizia ha però puntualmente confermato che detti provvedimenti sono acquisiti agli atti. In ogni caso, anche al fine di poter poi valutare la veste con cui assumere dichiarazioni da parte dei vari soggetti che dovranno essere escussi in dibattimento, il Tribunale ha disposto l'acquisizione dei provvedimenti di archiviazione.

- 14. Quanto all'asserita nullità della richiesta e del decreto di citazione perché il Promotore di giustizia non ha provveduto sull'istanza di dissequestro delle apparecchiature informatiche per una prospettata violazione dell'art. 137 c.p.p., si deve rilevare che anche questo rilievo non attiene ai requisiti essenziali della richiesta e del decreto di citazione (art. 142 c.p.p.). L'eccezione deve quindi essere rigettata.
- 15. Alcune Difese, e in particolare quella dell'imputato Tirabassi, hanno eccepito la nullità della richiesta del decreto di citazione in relazione alla ritenuta "nullità di tutti gli accertamenti tecnici peritali eseguiti durante la sommaria istruzione senza il rispetto delle forme richieste per le perizie (articolo 198, 200.1, 142 c.p.p.)".

Anche in questo caso, si deve rilevare che l'asserita nullità di singoli atti, che sarà valutata a suo tempo, non comporta la nullità della richiesta e del decreto



di citazione per i quali, come si è detto, il codice neanche prevede l'obbligo di motivazione.

In ogni caso, si deve rilevare che il Promotore di giustizia ha proceduto nel corso dell'istruzione sommaria ad accertamenti tecnici ed ha acquisito annotazioni di polizia giudiziaria che saranno valutati come tali, e non certo con il valore di perizie. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale potrà invece essere ovviamente disposto dal Tribunale, anche su sollecitazione delle parti, l'espletamento di perizie con tutte le garanzie previste dalla legge.

- decreto di citazione a giudizio in relazione all'asserita genericità ed indeterminatezza delle contestazioni di cui ai capi k), m), p), aa) dell'imputazione. In proposito deve rilevarsi che, per quanto la descrizione del fatto risulti estremamente sommaria e presenti anche degli errori materiali nell'indicazione delle norme di legge violate, si tratta comunque di imprecisioni che non incidono sul concreto esercizio del diritto di difesa, restando riservata alla fase del giudizio la necessaria verifica sulla effettiva sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato contestate. Si tratta, anche in questo caso, di questioni che potranno essere affrontate e risolte nel merito, senza implicare la nullità nell'esercizio dell'azione penale.
- 17. Il difensore di Torzi Gianluigi ha richiesto di dichiarare la nullità del mandato di cattura emesso dal Promotore di giustizia nei confronti del suo assistito per tre ordini di ragioni (oltre quelle già indicate a proposito della problematica più generale dei *Rescripta*):



- in primo luogo, il difensore assume che i *Rescripta*, ed in particolare quello in data 2 luglio 2019, non si applicherebbero al presente procedimento registrato al nr.45/19 R.G.P. perché fa riferimento ad atti annotati al nr. 8/2019 Ris. È di tutta evidenza che questa tesi non può essere accolta dato che il *Rescriptum* del 2 luglio 2019 fa riferimento specifico alla denunzia presentata dallo IOR in relazione all'operato di alcuni dipendenti della Santa Sede e, in sostanza, alle vicende connesse all'acquisto del palazzo di Sloane Avenue, a Londra. Irrilevante rimane quindi la provvisoria registrazione degli atti al Registro Ris., poi trasformata in procedimento penale. Del resto, è significativo in questo senso che tutti i quattro *Rescripta* fanno riferimento all'oggetto sostanziale dell'indagine, mentre in due non c'è alcun richiamo a numero di registrazione e in uno è indicato il numero 47/19, frutto di un evidente errore materiale rispetto al nr. 45/19;
- il secondo elemento prospettato dalla Difesa è che il Rescriptum del 2 luglio 2019 avrebbe consentito al Promotore di giustizia solo l'adozione di misure cautelari reali. A sostegno di questa tesi vengono dedotte argomentazioni che il Collegio ritiene non condivisibili e che comunque non possono superare la inequivoca lettera della disposizione adottata con il Rescriptum che espressamente attribuisce al Promotore di giustizia la facoltà di adottare «qualunque tipo di provvedimento di natura cautelare»;
- il terzo elemento dedotto a sostegno della nullità del mandato di cattura è la mancanza della firma del cancelliere, prevista dall'art. 320 c.p.p. a pena di nullità. Tale eventuale vizio, che atterrebbe ad un atto che ha ormai esaurito i suoi effetti nella fase istruttoria senza che detto vizio sia stato a



suo tempo eccepito, non avrebbe comunque alcun effetto sulla validità della richiesta e del decreto di citazione: essi, infatti, non sono ricompresi nel novero degli atti «consecutivi che ne dipendono», cui fa espresso ed esclusivo riferimento l'art. 142 c.p.p.. Sono invece del tutto validi gli interrogatori resi dal Torzi durante la fase istruttoria. Una conferma di questa interpretazione, del tutto aderente alla lettera ed allo spirito della legge, si rinviene nell'art. 282 c.p.p. che prende in considerazione gli interrogatori resi e i «mandati rimasti senza effetto».

18. La Difesa dell'imputato Squillace, invocando la violazione dell'art. 289 c.p.p., ha eccepito – all'udienza del 28 febbraio 2022 – la nullità della richiesta e della conseguente citazione a giudizio, in ragione dell'asserita omissione dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio e, più in generale, per la omissione dell'avviso relativo alla esistenza del procedimento.

In realtà, la prova documentale della ritualità dei suddetti adempimenti risulta in larga parte offerta dalla stessa Difesa. Deve aversi riguardo, in particolare, ai ripetuti e prolungati scambi epistolari dai quali emerge la piena e perfetta conoscenza — da parte della Difesa — sia della fissazione dell'interrogatorio (del quale è stato chiesto ed ottenuto anche il differimento), sia degli addebiti ascritti all'imputato Squillace.

In ogni caso, non v'è chi non veda come la notificazione debba essere eseguita, di regola, nel territorio dello Stato (artt. 109-112 c.p.p.), giacché la notifica all'estero è prevista nella sola ipotesi in cui «risulta notizia precisa del luogo ove dimora all'estero un imputato» (art. 113 c.p.p.). Basterebbe qui rilevare che l'avere notizia precisa non equivale a doverla ricercare e,



comunque, la notizia che risultava all'Ufficio del promotore era quella di una residenza italiana (in Milano, peraltro effettiva almeno fino ai primi del 2021), mai smentita o rettificata dai Difensori in occasione dei plurimi contatti cui si è dianzi fatto cenno. Ciononostante, l'Ufficio del Promotore ha avuto cura di provvedere altresì all'invio dell'avviso di procedimento con lettera raccomandata direttamente all'imputato Squillace presso l'ultima dimora italiana conosciuta, raccomandata che – invece di essere rifiutata – è stata ritualmente ricevuta presso il luogo di consegna. Inoltre, il medesimo atto è stato inviato anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo in uso all'imputato Squillace per come risultante dall'Albo degli avvocati: insomma, il Promotore ha davvero posto in essere ogni iniziativa volta a consentire all'imputato la effettiva conoscenza del procedimento ed il conseguente esercizio dei diritti di difesa.

Del tutto fuorviante, infine, la diversa questione relativa alla data in cui presentarsi per rendere l'interrogatorio (22 novembre), data che sarebbe risultata antecedente rispetto alla notifica (o addirittura all'invio della stessa) del relativo invito: come risulta inequivocamente dalla lettura dell'atto, infatti, l'invito a rendere l'interrogatorio figura quale mero allegato all'avviso del procedimento e ciò in quanto in esso è contenuta la contestazione, a nulla rilevando dunque la data di citazione a comparire (che era la medesima per la quale il Difensore aveva chiesto ed ottenuto il rinvio).

19. Tutte le difese si sono formalmente opposte alla costituzione di parte civile della Segreteria di Stato, dell'APSA, dello IOR e dell'ASIF. L'opposizione è stata riproposta dai difensori degli imputati la cui posizione

posizione 32



era stata stralciata dopo la riunione dei processi e la questione può essere quindi esaminata unitariamente.

A sostegno dell'opposizione proposta (solo da alcuni difensori) rispetto all'iniziativa della Segreteria di Stato, essa è stata formulata solo con riferimento ad una asserita genericità perché relativa a tutti i reati oggetto della citazione a giudizio. In realtà la richiesta di costituzione non riguarda uno di questi reati (quello di cui alla lettera cc dell'originaria citazione), mentre in tutti gli altri vi è un esplicito riferimento alla Segreteria di Stato come parte offesa e altresì, in gran parte dei casi, l'indicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-ter c.p. per aver agito in danno di una amministrazione pubblica.

A sostegno invece delle opposizioni proposte nei confronti dell'APSA e dello IOR è stato in primo luogo dedotto che dalle imputazioni indicate nella citazione a giudizio non emerge alcun collegamento tra le condotte ascritte agli imputati, da un lato, e i due Enti appena citati, dall'altro. Non si comprende quindi, è stato affermato dalle Difese, quali sarebbero la causa petendi e il petitum delle azioni civili che si vogliono così esercitare, né la ragione di tali costituzioni è stata altrimenti indicata o spiegata. È stato ancora prospettato che, se venisse ammessa la costituzione di parte civile dell'APSA e dello IOR, si realizzerebbe una indebita "triplicazione" delle pretese risarcitorie della Segreteria di Stato, "anch'essa espressione dello Stato vaticano" (così memoria Difesa Crasso, pag. 7), oltrepassando il danno asseritamente cagionato e provocando un indebito arricchimento.

In relazione a questo primo ordine di questioni, la posizione dell'APSA deve essere distinta da quella dello IOR.

Per quanto riguarda la prima, la legittimazione a costituirsi parte civile



deriva, come hanno puntualmente spiegato i difensori dell'Ente, dalla legge e, in particolare, dal Motu proprio del 26 dicembre 2020 che ha disposto che «a far data dal 1 gennaio 2021, la titolarità dei fondi dei conti bancari e degli investimenti mobiliari e immobiliari, ivi incluse le partecipazioni in società e fondi di investimento, finora intestati alla Segreteria di Stato è trasferita all'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica [cioè all'APSA, n.d.r.] che curerà la loro gestione ed amministrazione». In sostanza, proprietaria dei beni cui si riferiscono i capi di imputazione era all'epoca dei fatti - la Segreteria di Stato, titolare quindi dei diritti lesi; questi diritti sono però passati, ex lege, ad APSA, tanto più che il Motu proprio fa espresso riferimento allo «esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni in società e fondi di investimento».

I difensori dei due enti, prof.ssa Severino e prof. Flick hanno poi specificamente precisato, anche nel corso dell'udienza del 5 ottobre 2021, che alla duplicazione formale delle costituzioni non corrisponde una duplicazione sostanziale, dato che il risarcimento del danno verrà richiesto, e quantificato, una sola volta, tenendo conto della peculiare struttura, sopra delineata, dei rapporti tra Segreteria di Stato ed APSA. I difensori degli imputati hanno quindi preso atto di questa precisazione e di questo impegno, che naturalmente sarà tenuto in considerazione dal Tribunale nel caso di condanna al risarcimento dei danni.

Quanto alla causa petendi ed al petitum, gli atti di costituzione della Segreteria di Stato e dell'APSA indicano con precisione la prima, individuata nelle condotte descritte in tutti i capi di imputazione, tranne uno, che fanno espresso riferimento alla Segreteria di Stato come persona offesa e danneggiata, e indicano in modo necessariamente generico il secondo, e



cioè il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, compreso quello d'immagine o reputazionale, che dovrà ovviamente essere provato, anche nel suo dato quantitativo, nel dibattimento.

Per quanto riguarda lo IOR invece, la Difesa dell'Istituto - anche mediante la integrazione della costituzione depositata in data 18 febbraio 2022 - ha giustificato la sua richiesta affermando che «l'utilizzo illecito di somme destinate a opere di religione e di carità, anche appartenenti ad altri soggetti, lede gli interessi dello IOR perché questo è tra gli enti vaticani che amministrano somme di questo tipo e dunque subisce un danno reputazionale per il modo in cui nello Stato vengono gestite risorse ecclesiastiche di questo tipo». Ha poi aggiunto che «si tratta di condotte, in particolare quelle previste nei capi di imputazione che vedono la partecipazione dei rappresentanti apicali dell'organismo di supervisione finanziaria (allora AIF, oggi ASIF), che minano evidentemente l'affidabilità del sistema e la credibilità, la legalità del sistema finanziario dello Stato della Città del Vaticano di cui lo IOR è l'unico soggetto vigilato» (Ud. 27 luglio 2021, pagg. 161-162 della trascrizione). Nello stesso senso devono essere valutate anche le precisazioni orali spese all'udienza del 28 febbraio 2022. Questa prospettazione consente in questa fase, e salva la prova specifica che dovrà essere data nel prosieguo, di ritenere sussistente la legittimazione dello IOR.

Analoghe considerazioni valgono per l'ASIF in relazione al danno reputazionale, giacché l'Autorità risulta invece quale parte offesa o danneggiata solo in relazione ai reati ascritti agli imputati Di Ruzza Tommaso, Carlino Mauro, Tirabassi Fabrizio ai capi w), x), y), z), aa), bb),



dd), nonché in ordine a quelli ascritti a Bruelhart Renè.

Le Difese degli imputati hanno peraltro sostenuto che la legge vigente nello Stato non prevederebbe il risarcimento del danno non patrimoniale, ma solo di quello patrimoniale. Questa posizione, che non attiene al tema della legittimazione oggetto di esame in questa fase, non può essere accolta. Invero, sia l'art. 7 c.p.p. che l'art. 37 c.p. fanno riferimento genericamente al "risarcimento del danno" e, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, in conformità alla dottrina dell'epoca (v. Manzini, cit., pag. 161), non vi è motivo di escludere il danno non patrimoniale, salva restando ovviamente la necessità di una prova rigorosa della sua sussistenza e della sua quantificazione

Quanto infine alla lamentata genericità dell'asserito danno all'immagine indicato dalle parti civili, è chiaro che si tratta di questione che non rileva in questa fase e che verrà invece in evidenza successivamente, essendo preciso onere delle parti civili provare l'an ed il quantum del danno subito.

- 20. Le parti civili APSA e IOR hanno chiesto all'udienza del 18 febbraio 2022 di essere autorizzate a citare in qualità di responsabili civili alcune società facenti capo agli imputati Mincione, Marogna e Crasso. Non sussistendo le condizioni di legge la richiesta non può essere accolta.
- 21. Un cenno a parte merita l'eccezione proposta dalla Difesa Crasso in ordine ad un asserito difetto di giurisdizione soltanto in relazione a quattro delle fattispecie rubricate nel decreto di citazione a giudizio.

Una prima eccezione si riferisce al reato di riciclaggio e autoriciclaggio



contestato alla lettera qq) dell'originaria Citazione a giudizio come commesso in Svizzera e altrove. L'eccezione si articola su tre diversi aspetti:

- I) in primo luogo, si contesta la qualità di consulente finanziario della Segreteria di Stato, e conseguentemente quella di pubblico ufficiale, attribuita nell'imputazione al Crasso e che stabilirebbe, già da sola, la giurisdizione vaticana ai sensi del *Motu proprio* dell'11 luglio del 2013. A prescindere dalla esattezza della contestazione operata dal difensore, in gran misura basata anche su richiami alle leggi italiane in materia di reati contro la pubblica amministrazione, è evidente per il Collegio che si tratti di una questione da risolvere al momento del giudizio di merito e non in questa fase preliminare in cui la decisione non può che basarsi su quanto prospettato nel capo di imputazione;
- per un secondo aspetto, il Difensore contesta anche l'applicabilità dell'art. 6 c.p., che pone le condizioni per la giurisdizione vaticana, perché egli sostiene i reati di riciclaggio e autoriciclaggio non potrebbero costituire né un delitto contro lo Stato né contro il cittadino (comma primo del testo modificato dall'art. 4 della Legge IX dell'11 luglio 2013) perché non inseriti dal codice penale tra i reati contro lo Stato o contro la persona. L'osservazione non può essere condivisa perché quello delineato dall'articolo 421-bis è con tutta evidenza un reato plurioffensivo e quindi lede anche gli interessi dello Stato e del cittadino cui erano appartenuti i beni oggetto del riciclaggio (e in quest'ultimo senso è significativo che esso sia catalogato fra i reati contro la proprietà).
- III) infine, il difensore contesta la validità nel caso di specie della richiesta della Segreteria di Stato, che a sua volta sarebbe necessaria ai sensi

at sensi



del citato art. 6 c.p. – per fondare la giurisdizione in ordine al reato commesso all'estero dallo straniero, in quanto essa sarebbe "troppo generica". L'osservazione però non può essere accolta perché la richiesta è chiaramente relativa a tutti i reati che erano già emersi o sarebbero emersi dalle indagini in corso da parte del Promotore di giustizia nell'ambito del procedimento penale 45/2019. L'indicazione è dunque precisa e tutt'altro che generica.

Si deve inoltre sottolineare che la giurisdizione vaticana si radica anche in relazione a quanto disposto dal Motu proprio dell'11 luglio 2013 che dispone: «I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine: a) reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede». Ed è chiaro che il riciclaggio rientra in quest'ultima categoria.

Una seconda eccezione di difetto di giurisdizione è invece relativa ai delitti di truffa contestati alle lettere kk), ll), pp) dell'originario decreto di citazione a giudizio.

Correttamente in questo caso la Difesa afferma che non sarebbe applicabile l'art. 6 c.p. perché i reati in questione sono puniti con una pena edittale inferiore a quella necessaria perché possa aver luogo la richiesta della Segreteria di Stato.

Il Difensore fonda poi la sua eccezione sul fatto che i tre delitti sarebbero stati commessi interamente all'estero, nonostante nel capo di imputazione siano indicati come commessi nella Città del Vaticano e altrove. Il Tribunale ritiene però evidente che si tratti di una questione da risolvere al momento del giudizio di merito e non in questa fase preliminare.

In ogni caso anche le truffe rientrano tra i reati contro il patrimonio della

nio della
38



Santa Sede per cui la giurisdizione vaticana trova fondamento, come si è visto prima, nel *Motu proprio* del 13 luglio 2013.

22. La difesa Becciu altresì presentato istanza per la separazione dei giudizi concernenti le imputazioni sub hh), jj) e ee).

L'istanza deve essere rigettata perché non appare opportuna la trattazione separata delle imputazioni, peraltro tutte contestate allo stesso imputato. Deve inoltre rilevarsi che l'imputazione di cui al capo ee), concernente il reato di subornazione, è strettamente connessa a tutte le altre perché ha per oggetto, secondo la prospettazione accusatoria, il tentativo di indurre Mons. Alberto Perlasca a ritrattare le dichiarazioni rese nel procedimento e relative proprio alla posizione del cardinale Becciu.

23. Anche in accoglimento di specifiche istanze di alcune delle parti, appare opportuno richiedere fin d'ora al Giudice istruttore presso questo Tribunale di voler trasmettere copia delle richieste di archiviazione e dei conseguenti decreti di archiviazione emessi nei confronti di Perlasca Alberto, Mauriello Vincenzo e Capaldo Luciano.

P.Q.M.

il Tribunale

ammette

la costituzione di parte civile della Segreteria di Stato, dell'APSA, dello IOR



e dell'ASIF;

rigetta

la richiesta di autorizzazione alla citazione del responsabile civile presentata dalle parti civili APSA e IOR all'udienza del 18 febbraio 2022;

rigetta

le eccezioni di nullità delle richieste e dei decreti di citazione a giudizio, nonché quelle di altri atti processuali così come precisato in motivazione;

dispone

richiedersi al giudice istruttore presso questo Tribunale di voler trasmettere copia delle richieste di archiviazione e dei conseguenti decreti di archiviazione emessi nei confronti di Perlasca Alberto, Mauriello Vincenzo e Capaldo Luciano;

invita

i difensori a voler formalizzare compiutamente ogni eventuale istanza di revoca totale o parziale dei sequestri in essere sulle *res* che siano nell'effettiva disponibilità di questo Tribunale in quanto oggetto del presente procedimento;

fissa

per la prosecuzione del dibattimento l'udienza del 17 marzo 2022, ore 9.30.

Dott.. Giuseppe Pignatone, Presidente

Prof. Venerando Marano, Giudice

Prof. Carlo Bonzano, Giudice

Rag. Raffaele Ottaviano, Cancelliere

Città del Vaticano, 1º marzo 2022